

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1486

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale
delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare

Seduta del 19 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente, le norme relative al reclutamento, allo stato e all'avanzamento dei componenti la banda dell'Arma dei carabinieri e il Corpo musicale dell'Aeronautica militare risultano da disposizioni particolari, spesso frammentarie e non sempre a carattere legislativo.

Ciò ha fatto avvertire da tempo l'esigenza di riunire in un unico testo la disciplina giuridica degli anzidetti complessi musicali, in modo da disporre, nella più appropriata sede legislativa, di un insieme di norme organiche e coordinate.

Il disegno di legge all'uopo predisposto consta di 27 articoli, dei quali si illustra qui di seguito il contenuto.

Gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono la composizione organica delle bande (per uniformità di terminologia assume la denominazione di « banda » anche l'attuale « Corpo musicale » dell'Aeronautica) e la ripartizione dei musicanti nelle varie categorie.

Nella determinazione degli organici, tenuto conto della strumentazione occorrente a ciascuna banda e delle parti che i vari strumenti sostengono nel complesso bandistico, il personale è stato ripartito in categorie. La

ripartizione è determinante ai fini del reclutamento e dell'avanzamento, in quanto la importanza maggiore o minore della categoria di appartenenza influisce sia sul grado iniziale e su quello terminale della carriera sia sulla celerità della carriera stessa.

L'organico di ciascuna banda è stabilito in 102 unità più l'ufficiale direttore e il maresciallo vice direttore. Con ciò non si modifica la situazione in atto per la banda dell'Arma dei carabinieri, mentre si aumenta di 14 unità la banda dell'Aeronautica, attualmente di 88 elementi. L'aumento è apparso necessario, essendosi riscontrata sovente la mancanza di idonei elementi di riserva per le singole parti; l'innovazione non determinerà peraltro onere alcuno, dato che, come prevedono gli articoli in esame, i musicanti sono compresi nei volumi organici dell'Arma di cui fanno parte.

L'articolo 4, ripetendo di massima le disposizioni in vigore, stabilisce che il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore debba avvenire mediante pubblico concorso per titoli integrato da due prove pratiche di direzione di banda. Il limite massimo di età per concorrere viene fissato a 35 anni, salvo il

caso di concorrente che sia già direttore o vice direttore di banda o maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

L'articolo 5 determina la composizione della commissione giudicatrice del concorso per direttore di banda nonché i criteri di valutazione.

L'articolo 6 stabilisce che la nomina del maestro direttore ha luogo col grado di sottotenente, a meno che il vincitore del concorso sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente nel qual caso conserva grado ed anzianità posseduti.

L'articolo 7 disciplina l'avanzamento del maestro direttore di banda e, confermando il sistema in atto della promozione a scadenza fissa fino al grado di maggiore, stabilisce rispettivamente in due, sei ed otto anni la permanenza nei gradi di sottotenente, tenente e capitano.

Con l'articolo 8, anche qui riproducendosi le disposizioni vigenti, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del maestro direttore è stabilito in anni 61, con facoltà del Ministro per la difesa di disporre di anno in anno il trattenimento in tale posizione di servizio permanente fino al 65° anno.

In relazione a siffatta possibilità di trattenimento, lo stesso articolo 8 fissa in quattro anni la durata massima di permanenza nell'ausiliaria e al compimento del 70° anno il limite per il collocamento in congedo assoluto.

L'articolo 9 considera la posizione del maestro direttore di banda sotto l'aspetto del rendimento artistico.

Mentre infatti troveranno applicazione le norme della legge di stato comuni agli ufficiali in servizio permanente per tutto ciò che si riferisce a difetto di qualità morali e di carattere, appare necessaria una particolare procedura per gli accertamenti da svolgere in ordine al rendimento artistico inerente alla attività professionale di direzione di banda.

L'articolo in esame prevede all'uopo la nomina di una commissione professionalmente qualificata composta come quella che giudica in sede di concorso di reclutamento. E inoltre stabilisce che, ove il giudizio della commissione sia negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con il trattamento di quiescenza spettantegli come se dovesse cessare per infermità non proveniente da causa di servizio.

L'articolo 10 reca le norme relative al reclutamento dei vicedirettori delle due bande.

Per la banda dei carabinieri il reclutamento ha luogo con nomina diretta al grado

di maresciallo maggiore « carica speciale ». Il vice direttore della banda dell'Aeronautica, non esistendo in questa Forza armata la qualifica di « carica speciale », è nominato con il grado di maresciallo di prima classe.

Il relativo concorso è riservato ai musicanti effettivi delle Forze armate e dei corpi di polizia e, in mancanza di concorrenti idonei, alla scelta si provvede mediante pubblico concorso.

Quanto ai requisiti, essi si identificano di massima con quelli richiesti all'articolo 4 per il reclutamento del maestro direttore, l'unica differenza sostanziale consistendo nel richiedere un titolo di studio artistico di ordine meno elevato. Tale titolo tiene conto peraltro della situazione di prestigio del vice direttore ed è riferito ad uno strumento a fiato delle sole prime categorie, affinché, dovendo suonare nel corpo della banda, egli si trovi sempre in situazione di primo piano.

L'articolo 11 stabilisce la composizione della commissione giudicatrice del concorso per la nomina a vice direttore di banda, indicando i criteri per la formazione della graduatoria.

L'articolo 12 fissa a cinque le prove di esame per il concorso anzidetto.

L'articolo 13, corrispondente all'articolo 9 relativo al maestro direttore, prevede il caso della cessazione dal servizio permanente del vice direttore per decadimento delle qualità artistiche, decadimento da accertare da una commissione composta anche in questo caso come quella che giudica della nomina a vice direttore.

Al vice direttore che riporti giudizio negativo è attribuito il trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso dall'articolo 9 al maestro direttore in analoga situazione.

L'articolo 14 tratta del reclutamento dei musicanti effettivi e stabilisce che i musicanti sono reclutati mediante concorso per esami, integrati da esperimenti pratici. Indica, inoltre, le categorie di cittadini che possono concorrere e i requisiti di cui devono essere in possesso.

L'articolo 15 determina il grado minimo col quale i musicanti effettivi sono reclutati a seconda della categoria alla quale concorrono.

È fatta salva la posizione gerarchica e l'anzianità già acquisite, a seconda delle varie ipotesi configurate nell'articolo, dai concorrenti vincitori del concorso, ma si dispone che per quelli non provenienti dall'Arma dei carabinieri o dall'Aeronautica il grado di nomina a musicante effettivo non possa superare

quello massimo che il musicante della stessa categoria può raggiungere nel servizio permanente.

L'articolo 16 stabilisce la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi di reclutamento per musicante effettivo e determina i criteri per la formazione delle graduatorie.

Nell'articolo 17 sono indicate le prove di esame per i concorsi alle varie categorie di musicanti.

L'articolo 18 contiene le norme relative all'avanzamento dei musicanti effettivi.

Nel predisporre tali norme si è tenuto presente che in un complesso di poco più di cento elementi ripartiti in tanti gradi gerarchici un avanzamento ad anzianità in relazione alle vacanze non si renderebbe possibile, tanto più che le vacanze dovrebbero riferirsi non solo agli organici ripartiti per grado, ma anche agli strumenti. Più che un determinato numero di marescialli, brigadieri, sergenti, ecc., interessa, infatti, alla banda che non vengano mai meno gli « strumenti » necessari e, per ciascun strumento, le « parti » indispensabili.

D'altra parte, l'avanzamento riferito esclusivamente alle vacanze nei vari strumenti determinerebbe permanenze eccessive nei vari gradi, con i conseguenti riflessi negativi che è facile immaginare.

Soluzione adeguata è sembrata pertanto quella di svincolare l'avanzamento dalle vacanze, facendo ricorso al sistema cosiddetto del ruolo aperto e cioè delle promozioni sulla base di determinate permanenze in ciascun grado.

Ciò premesso in via generale, e passando all'illustrazione dell'articolo in esame, si precisa che il primo comma stabilisce fino a quale grado i musicanti possono avanzare a seconda della categoria di appartenenza. Tale grado è stato fissato in relazione a quello iniziale con il quale i musicanti sono reclutati. In particolare, raggiungono il grado di maresciallo maggiore o di maresciallo di prima classe, i musicanti reclutati col grado di vice brigadiere o di sergente (prime categorie); il grado di maresciallo capo o di maresciallo di seconda classe i musicanti reclutati col grado di appuntato o primo aviere (secondo categorie); il grado di maresciallo di alloggio o di maresciallo di terza classe, i musicanti reclutati col grado di carabiniere o aviere scelto (terze categorie). In proposito è da sottolineare il miglioramento delle condizioni di carriera che deriverà agli appartenenti alle prime categorie per i quali è previsto il grado massi-

mo di maresciallo maggiore o di prima classe che attualmente è rivestito soltanto dal vice direttore.

Il secondo comma elenca i requisiti di cui deve essere in possesso il musicante per conseguire l'avanzamento, requisiti che sono gli stessi richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali delle armi e dei servizi.

Il terzo ed il quarto comma indicano le autorità competenti ad esprimere il giudizio di avanzamento rispettivamente per la banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare.

Il quinto comma precisa quando il musicante è valutato per l'avanzamento, facendo riferimento alla tabella *B*, nella quale, per ciascun grado e categoria, sono indicati i periodi di permanenza. Il criterio adottato è quello di istituire sei diverse carriere una per ciascun tipo di categoria, anche se, ai fini del grado iniziale e del grado terminale della carriera, sono considerate unitariamente le prime, le seconde e le terze categorie.

Il sesto comma stabilisce la decorrenza delle promozioni dal giorno successivo a quello di compimento della permanenza prescritta nel grado; promozioni da effettuare, secondo il successivo settimo comma, anche senza vacanza e salvo riassorbimento delle eccedenze alle prime vacanze utili.

Gli ultimi due commi dell'articolo consentono una seconda ed eventualmente una terza valutazione per il musicante non idoneo e fissano le relative perdite di anzianità.

L'articolo 19 stabilisce che i musicanti effettivi delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limiti di età.

La deroga alle vigenti disposizioni in materia è resa possibile dal particolare servizio, non di istituto, del musicante effettivo che, tra l'altro, gli consente una sede normale fissa e quindi la possibilità di crearsi una famiglia senza rischio di continui ed onerosi trasferimenti.

Con l'articolo 20 si porta a 59 anni il limite di età per la cessazione dal servizio dei musicanti di qualsiasi grado.

La norma tiene conto della particolarità dei compiti svolti dai musicanti e, col ritardarne il collocamento in congedo, intende anche favorire la continuità dell'efficienza artistica delle bande.

L'articolo 21, in analogia a quanto previsto per il maestro direttore e per il vice direttore agli articoli 9 e 13, considera il caso del musicante effettivo delle due bande che non sia

più ritenuto tecnicamente idoneo. In questo caso, però, le conseguenze sono differenti, in quanto un musicante non più idoneo per la propria categoria può essere idoneo per uno strumento simile di categoria inferiore e, anche nel caso di non idoneità a qualsiasi strumento, può essere sempre utilizzato nel normale servizio di istituto dell'Arma o del servizio cui appartiene.

L'articolo prevede le varie ipotesi e detta le norme da seguire per ciascuna di esse.

L'articolo 22 stabilisce il principio che all'acquisto e alla manutenzione dello strumento debba provvedere l'Amministrazione.

L'articolo 23 detta norme per l'impiego delle bande disciplinando in particolare il caso di servizi resi, su richiesta di enti o comitati, in occasione di particolari solennità.

L'articolo 24 stabilisce l'inquadramento nel nuovo organico dei musicanti effettivi della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica in servizio alla data di entrata in vigore della legge secondo lo strumento suonato e il periodo di servizio prestato nella banda, salvaguardandosi il grado e l'anzianità da ciascuno posseduti.

La norma di cui all'articolo 25, in armonia ai criteri seguiti di massima nell'avvicinarsi di norme di stato, è intesa a salvaguardare la posizione di quei musicanti che, in seguito alla nuova disciplina dettata dall'emananda legge, vedrebbe peggiorate le prospettive attuali di carriera.

L'articolo 26 intende consentire all'ufficiale maestro direttore già in congedo assoluto in base alle preesistenti disposizioni di fruire delle più favorevoli norme introdotte in materia dalla nuova legge, disponendo che egli, se non ha ancora raggiunto il 70° anno di età, possa a domanda essere trasferito nella posizione ausiliaria coi limiti e alle condizioni previsti.

L'articolo 27, infine, per quanto non disciplinato dalla nuova legge, richiama l'applicazione delle norme concernente il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

L'attuazione del provvedimento non importa nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri è così stabilito:

- 1 ufficiale, maestro direttore;
- 1 maresciallo maggiore « carica speciale », vice direttore;
- 102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.

Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico dell'Arma.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

ART. 2.

Il Corpo musicale dell'Aeronautica militare assume la denominazione di banda dell'Aeronautica militare, con il seguente organico:

- 1 ufficiale, maestro direttore;
- 1 maresciallo di 1^a classe, vice direttore;
- 102 sottufficiali, primi avieri e avieri scelti, musicanti.

Il maresciallo di 1^a classe vice direttore è considerato, ai fini disciplinari, più anziano degli altri marescialli di 1^a classe musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica; i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori sono compresi nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dello stesso ruolo servizi; i sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti gravano sulla forza organica dei sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica vincolati a ferma o a rafferma, annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti in eccedenza all'organico previsto dal primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

ART. 3.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono ripartiti in categorie, come dalla annessa tabella A.

ART. 4.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso per titoli integrato da due prove pratiche di direzione di banda.

Per partecipare al concorso è necessario:

1) non aver superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

2) essere di statura non inferiore a metri 1,65 e 1,60 rispettivamente per la banda dei carabinieri e dell'Aeronautica;

3) essere muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

4) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Si prescinde dal limite massimo di età per il concorrente che sia già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

ART. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 4 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un generale in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

due insegnanti di conservatorio statale;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a direttore di sezione rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per il complesso dei titoli e un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 32, purché il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

ART. 6.

La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 4 consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'ecceденza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

ART. 7.

Il maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni due, di anni sei e di anni otto.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'ecceденza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

ART. 8.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'ufficiale direttore della banda dell'Aeronautica militare è di 61 anni.

Il Ministro per la difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore di banda è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

ART. 9.

L'ufficiale maestro direttore di banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, è sottoposto — rispettivamente su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante della seconda regione aerea — ad accertamenti

da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 5. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

ART. 10.

La nomina a maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e a maresciallo di prima classe, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare, ha luogo in base a concorso riservato ai musicanti effettivi in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia.

In mancanza di concorrenti idonei, la nomina è effettuata mediante pubblico concorso.

Per poter partecipare ai concorsi di cui al presente articolo è necessario:

1) avere conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie;

2) avere compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 25° anno di età e non aver superato alla data stessa il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

ART. 11.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 10 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un colonnello in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

un insegnante di conservatorio statale;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è stato indetto il concorso;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'articolo 12. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreché i punti parziali non siano inferiori a 12.

ART. 12.

Gli esami di concorso di cui all'articolo 10 consistono in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;

2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia — o parte di essa — scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono, rispettivamente, la banda dell'Arma dei carabinieri e la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli strumenti stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.

ART. 13.

Il maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dei carabinieri e il maresciallo di 1^a classe vice direttore della banda dell'Aeronautica militare che non siano più ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti — rispettivamente su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante della seconda regione aerea — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 11.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

ART. 14.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda della

Aeronautica militare sono reclutati, per ciascuna delle categorie di cui all'annessa tabella A, mediante concorsi per esami, integrati da esperimenti pratici.

Possono partecipare ai suddetti concorsi:

1) i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare ai concorsi è necessario aver compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 30° anno di età. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle Forze armate o dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e per quelli della banda dell'Aeronautica militare che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza della rispettiva banda, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

ART. 15.

I concorsi di cui all'articolo 14 sono indetti:

a) per la prima categoria A e la prima categoria B, con nomina a vice brigadiere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

b) per la seconda categoria A e la seconda categoria B, con nomina ad appuntato in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a primo aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

c) per la terza categoria A e la terza categoria B, con nomina a carabiniere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o ad aviere scelto in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti dell'Aeronautica nominati ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c) contraggono la ferma iniziale prescritta per il reclutamento nel ruolo servizi.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai concorrenti che già appartengono alle rispettive bande e, tra questi,

ai più elevati in grado. In caso di parità di grado ha la preferenza il più anziano.

I vincitori dei concorsi per la banda dell'Arma dei carabinieri e per la banda della Aeronautica militare provenienti dai musicanti della rispettiva banda o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

ART. 16.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 14 sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte di:

un ufficiale superiore rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ruolo servizi, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è indetto il concorso;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a consigliere di 1^a classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica, segretario senza diritto a voto.

La Commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per le prove di cui all'articolo 17.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per musicanti delle terze categorie.

ART. 17.

Gli esami del concorso per la nomina a musicante consistono nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi categoria essi aspirino:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione d'insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

ART. 18.

L'avanzamento dei musicanti ha luogo: fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di 1^a classe, per gli appartenenti alla prima categoria *A* e alla prima categoria *B*; fino al grado di maresciallo capo o maresciallo di 2^a classe, per gli appartenenti alla seconda categoria *A* e alla seconda categoria *B*; fino al grado di maresciallo d'alloggio o maresciallo di 3^a classe, per la terza categoria *A* e per la terza categoria *B*.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri è espresso dalle autorità competenti a giudicare i pari grado dell'Arma appartenenti alla Legione allievi carabinieri di Roma.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle Commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

ART. 19.

I musicanti celibi delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limiti di età.

ART. 20.

I vice direttori e i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare cessano dal servizio al raggiungimento del limite di età di anni 59.

ART. 21.

Il musicante delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la categoria di appartenenza è sottoposto — su proposta del rispettivo ufficiale maestro direttore della banda — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 16.

Qualora la Commissione giudichi il musicante non più idoneo per la categoria di appartenenza ma idoneo per una categoria inferiore, si fa luogo al passaggio di categoria anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire la eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello

massimo stabilito dall'articolo 18 per la categoria nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le categorie cessa di far parte della banda e, se non abbia già raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio del pari grado del rispettivo ruolo di appartenenza, è impiegato:

se dell'Arma dei carabinieri, nei normali servizi di istituto;

se dell'Aeronautica militare, nella categoria governo del ruolo servizi.

Il musicante che all'atto in cui cessa di far parte della banda abbia già superato il limite di età di cui al comma precedente è collocato in congedo.

ART. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'Amministrazione.

Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione dello strumento di proprietà dei musicanti stessi.

ART. 23.

L'impiego delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare è disposto, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comando della seconda regione aerea.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione delle bande a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora le bande debbano recarsi fuori sede, ai suoi componenti è corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa, compresa quella per il viaggio del personale e il trasporto del materiale, è a carico degli enti o comitati richiedenti che debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione allo speciale capitolo dell'entrata, per essere portati in aumento — con decreto del Ministro del Tesoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate, per la banda dell'Arma dei carabinieri, al Fondo assistenza, previdenza e premi per

il personale dell'Arma dei carabinieri e loro famiglie e, per la banda dell'Aeronautica militare, all'Opera nazionale per gli orfani degli aviatori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse alla presente legge.

Ove l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 18 ed alla conseguente promozione. Qualora l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di più gradi, ciascun grado sarà conferito, sempre con le modalità dell'articolo 18, al compimento di 6 mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 18.

Ove, invece, l'inquadramento dovesse comportare il conferimento di un grado inferiore a quello in atto rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

ART. 25.

I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, in base alle disposizioni preesistenti potevano raggiungere il grado di maresciallo capo o di maresciallo di seconda classe, ove siano inquadrati nella terza categoria possono conseguire la promozione ai gradi suddetti, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 18, quando abbiano compiuto la permanenza di tre anni nel grado di maresciallo ordinario o di maresciallo di terza classe.

ART. 26.

L'ufficiale maestro di banda che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiunto il limite di età di anni 70, è trasferito, a domanda, in ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo di quattro anni dalla data di cessazione dal servizio permanente.

ART. 27.

Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica. ruolo servizi.

TABELLA A.

*Organico strumentale delle Bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare
suddiviso per categorie.**I categoria A (12 unità)*

- 1) - 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - 1° Oboe;
- 3) - 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
- 5) - 1° Clarinetto basso in Sib;
- 6) - 1° Saxofono soprano in Sib;
- 7) - 1° Corno (Fa-Sib);
- 8) - 1° Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
- 9) - 1° Flicorno sopranino in Mib;
- 10) - 1° Flicorno soprano in Sib;
- 11) - 1° Flicorno tenore in Sib;
- 12) - 1° Flicorno basso in Sib.

I Categoria B (13 unità)

- 1) - 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Lab);
- 2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
- 3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1;
- 4) - 1° Clarinetto contralto in Mib;
- 5) - 1° Saxofono contralto in Mib;
- 6) - 1° Saxofono tenore in Sib;
- 7) - 1ª Tromba in Fa;
- 8) - 1ª Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
- 9) - 1° Trombone tenore;
- 10) - 2° Flicorno sopranino in Mib;
- 11) - 1° Flicorno contralto in Mib;
- 12) - 1° Flicorno contrabbasso in Sib;
- 13) - Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

II categoria A (18 unità)

- 1) - Ottavino (con l'obbligo del Flauto);
- 2) - 2° Oboe;
- 3) - 2° Clarinetto piccolo in Mib;
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Mib n. 3;
- 5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
- 6) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
- 7) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
- 8) - 2° Saxofono contralto in Mib;
- 9) - 1° Saxofono baritono in Mib;

- 10) - 3° Corno (Fa-Sib);
- 11) - 2ª Tromba in Sib;
- 12) - Trombone basso in Fa;
- 13) - 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
- 14) - 2° Flicorno soprano in Sib;
- 15) - 2° Flicorno tenore in Sib;
- 16) - Flicorno basso grave in Fa;
- 17) - 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
- 18) - Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

II categoria B (20 unità)

- 1) - 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
- 3) - 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
- 5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
- 7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
- 8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
- 9) - 2° Clarinetto contralto in Mib;
- 10) - 2° Clarinetto basso in Sib;
- 11) - 1° Saxofono basso in Sib;
- 12) - 1° Contrabbasso ad ancia;
- 13) - 2° Corno (Fa-Sib);
- 14) - 4° Corno (Fa-Sib);
- 15) - 2ª Tromba in Fa;
- 16) - 2° Trombone tenore;
- 17) - 2° Flicorno contralto in Mib;
- 18) - 2° Flicorno basso in Sib;
- 19) - 2° Flicorno contrabbasso in Sib;
- 20) - 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

III categoria A (15 unità)

- 1) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
- 2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
- 3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
- 4) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
- 5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
- 7) - 1° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;

- 8) - Clarinetto contrabbasso in Mib;
- 9) - Clarinetto contrabbasso in Sib;
- 10) - 2° Saxofono soprano in Sib;
- 11) - 3° Saxofono contralto in Mib;
- 12) - 2° Saxofono tenore in Sib;
- 13) - 2ª Tromba in Sib basso;
- 14) - Trombone contrabbasso;
- 15) - Flicorno basso grave in Mib.

III categoria B (24 unità)

- 1) - 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
- 3) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
- 5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
- 7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
- 8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
- 9) - 2° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
- 10) - 3° Clarinetto basso in Sib;
- 11) - 2° Saxofono baritono in Mib;
- 12) - 2° Saxofono basso (con l'obbligo del Saxofono contrabbasso);
- 13) - 2° Contrabbasso ad ancia (oppure Clarinetto contrabbasso);
- 14) - 5° Corno (Fa-Sib);
- 15) - 3ª Tromba in Sib;
- 16) - 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della Tromba in Sib);
- 17) - 3° Trombone tenore (con l'obbligo della Tromba in Sib basso);
- 18) - 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
- 19) - 3° Flicorno contralto in Mib;
- 20) - 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
- 21) - 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e Flicorno tenore);
- 22) - 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso);
- 23) - 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
- 24) - 2ª Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B.

Avanzamento dei musicanti delle Bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare.

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO PER					
	prima categ. A	prima categ. B	seconda categ. A	seconda categ. B	terza categ. A	terza categ. B
Carabiniere o aviere scelto	—	—	—	—	1	1
Appuntato o 1° aviere	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere o sergente	2	2	2	2	3	4
Brigadiere o sergente maggiore	5	6	8	10	12	14
‡ Maresciallo d'alloggio o maresciallo 3ª classe	3	4	6	7	(*)	(*)
Maresciallo capo o maresciallo 2ª classe . .	7	8	(*)	(*)	—	—
Maresciallo maggiore o maresciallo 1ª classe	(*)	(*)	—	—	—	—

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 20.